

PER DIFFONDERE COMUNICATI SINDACALI È LEGITTIMO L'USO DELLA MAIL AZIENDALE

GIOVANNI MAGLIARO

Il tema esaminato dalla Cassazione è quello del volantinaggio elettronico e in generale delle modalità di comunicazione sindacale in sede aziendale. Lo strumento specifico di cui si discute è la casella di posta elettronica attribuita a ciascun dipendente. Secondo la Corte Suprema certamente l'evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere compresa nella nozione di "spazi" deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.

L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica non può non essere considerato un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie posta a garanzia della reale efficacia dell'attività sindacale. L'attività di volantinaggio incontra il limite previsto dall'articolo 26 Statuto Lavoratori: è consentita solo se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Per le modalità e le cautele adottate e avuto riguardo alle caratteristiche organizzative dell'impresa deve risultare di fatto non pregiudicato l'ordinario svolgimento della vita aziendale sotto il normale profilo funzionale e produttivo.



n. 232
12 dicembre 2022

Con la sentenza n. 35643 del 6 dicembre 2022 la Cassazione afferma che i rappresentanti sindacali possono legittimamente diffondere comunicati di natura sindacale servendosi della posta elettronica aziendale indirizzata ai dipendenti. L'unica condizione è che non si arrechi pregiudizio effettivo all'attività lavorativa.

La Società Microelectronics di Catania ha irrogato una sanzione disciplinare a un R.S.U. per avere inviato circa 200 e mail, contenenti comunicazioni sindacali, ad altrettanti dipendenti al loro indirizzo aziendale di posta elettronica. Sia il Tribunale di Catania che la Corte d'Appello della stessa città hanno dichiarato l'antisindacalità del comportamento aziendale per violazione dell'articolo 26 Statuto Lavoratori ("I lavoratori hanno diritto di svolgere opera di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale"). Hanno ritenuto che l'invio delle comunicazioni ai dipendenti all'indirizzo di posta elettronica aziendale non fosse idoneo a creare pregiudizio all'attività aziendale. Hanno anche sottolineato come i lavoratori della società operano su turni di 24 ore e che pertanto l'invio in orario di lavoro non poteva essere limitato in alcun modo.

La Società ha proposto ricorso per Cassazione. Ha tra l'altro sostenuto che la Corte ha errato nel trascurare che gli "spazi" in cui può essere esercitata l'attività di informazione e di proselitismo sindacale devono essere quelli individuati dal datore di lavoro. La rete aziendale di posta elettronica non è uno "spazio" utile all'attività sindacale ma uno strumento inerente all'attività lavorativa non assimilabile a spazi aperti utilizzabili anche per l'attività sindacale. L'illecito utilizzo della rete aziendale prescinde dal danno in concreto prodotto. E' necessario ancorare l'utilizzo della rete aziendale a regole che lascino la stessa riservata alle comunicazioni di natura lavorativa tra colleghi ed azienda.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.